

IL SINDACO

Considerato che:

- anche nel nostro territorio comunale è diffusa la consuetudine di celebrare le festività ed eventi particolari con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere, spesso nei luoghi affollati e in presenza di bambini;
- ogni anno, puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del verificarsi di incidenti collegati all'utilizzo di simili prodotti;
- esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi e/o fuochi in libera vendita trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali sia domestici che selvatici in quanto il fragore dei botti, oltre a ingenerare un'evidente reazione di spavento, li può spingere a scappare, esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento;

Dato atto che:

- l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio e razzi, così come lo sparo di petardi e lo scoppio di bombette e mortaretti sono stati oggetto di lamentele di molti cittadini che hanno protestato per l'uso spesso incontrollato di tali artifici e hanno richiesto l'emissione di appositi atti interdittivi;
- in particolar modo in occasione delle festività, i botti e i petardi vengono esplosi sulla pubblica via e i resti del materiale, se non raccolti come sovente accade, provocano fenomeni di degrado urbano;

Rilevato che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici per i quali è consentita la commercializzazione al pubblico e nemmeno possono vietarne, in via generale e assoluta, l'utilizzo da parte dei titolari di apposita licenza ai sensi del T.U.L.P.S. e del codice penale;

Rilevata d'altra parte la necessità di limitare il più possibile i potenziali rischi per la sicurezza e l'incolumità delle persone e degli animali, nonché l'opportunità di ridurre al minimo i rumori molesti nell'intento di far coincidere le esigenze dettate dal concetto di quiete pubblica con quelle di una consuetudine di festeggiamenti consolidata nel tempo;

Richiamate:

- la circolare 11.01.2001 n. 559 del Ministero dell'Interno "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S." ;
- la Legge n. 689/81 e successive modifiche e integrazioni;

Ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1) sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è sempre vietato l'utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e artifici esplosivi in genere, anche se in libera vendita.

2) da tale disposizione sono esclusi:

a) gli spettacoli pirotecnici programmati per festività o eventi particolari, preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità sulla base della normativa vigente, effettuati da titolari di apposita licenza;

b) gli spettacoli pirotecnici, limitatamente ad artifici in libera vendita e nel pieno rispetto delle norme CE oltre che delle relative prescrizioni d'uso, effettuati nella sera di capodanno, 31 dicembre, dalle ore 23,45 alle ore 00,30.

3) l'obbligo di rimozione del materiale derivante dall'uso e dallo scoppio di petardi, botti, artifici pirotecnici e di qualsiasi altro oggetto utilizzato per tale scopo.

segue ordinanza n. 110/12, prot. 18844 del 11.12.2012

AVVERTE

Fatta salva l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti in materia, la violazione delle suddette disposizioni sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €.
25,00= ad €. 500,00=, ai sensi dell'art. 7-*bis* del D. Lgs. n. 267/2000.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici da effettuarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, ai sensi degli artt. 13 e 20 della Legge 689/81.

RACCOMANDA

- di effettuare l'acquisto degli artifici pirotecnici esclusivamente presso esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita, assicurandosi che i prodotti riportino apposita etichettatura;
- di attenersi scrupolosamente alle disposizioni relative alla detenzione e all'utilizzo, riportate sulle etichette dei prodotti acquistati;
- ai genitori di minori o a chi ne esercita la potestà genitoriale, di vigilare affinché i minori non facciano uso e/o detengano prodotti o materiali esplosivi, al fine di scongiurare pericoli derivanti da un loro utilizzo improprio e/o maldestro, nonché di vigilare per evitare che i minori raccolgano eventuali botti e/o petardi o altra tipologia d'artificio inesplosivi, rinvenuti e/o abbandonati su suolo pubblico o privato;
- in particolare nella sera di capodanno, nell'orario sopra indicato, raccomanda ai proprietari e/o detentori di animali domestici, di custodirli con le precauzioni del caso al fine di evitare situazioni di pericolo per l'animale.

DISPONE

- 1) la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del presente provvedimento, a norma di legge;
- 2) che alla presente ordinanza venga data la più ampia diffusione possibile attraverso le forme di pubblicità in uso (sito internet, news-letter, ecc.);
- 3) che le Forze dell'Ordine vigilino sul rispetto delle presenti disposizioni.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure possono proporre ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica.

Responsabile del Procedimento: Comandante Alessandra Tirelli, Responsabile VI Settore – Polizia Municipale e Protezione Civile, presso il cui Ufficio sono conservati tutti gli atti relativi al presente procedimento.

Dalla Residenza Municipale, 11 dicembre 2012

F.to Il Sindaco
Prof. Stefano Rizzoli